

NOTA ALLEVAMENTI FAMILIARI

DEFINIZIONE, come da Manuale Operativo I&R:

“gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal reg. 852/2004, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall’AC secondo le modalità del manuale”

Gli allevamenti “FAMILIARI” possono solo essere di:

- a) BOVINI della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione**
- b) EQUINI, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione**
- c) OVINI e CAPRINI, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie**
- d) SUINI, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri**
- e) POLLAME, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei RATITI (struzzi), per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi**
- f) CONIGLI, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido (fattrici in riproduzione), e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni**
- g) API, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari”**

“Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie”

MOVIMENTAZIONI consentite negli allevamenti 'familiari':

- È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello
- La movimentazione verso allevamenti di pari orientamento produttivo è consentita in fase di chiusura dell'allevamento, e in situazioni di particolare necessità, con documento di accompagnamento validato dalla ASL.
- La movimentazione verso e da pascolo è consentita previa autorizzazione della ASL e generazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell'operatore.
- Per gli apiari "familiari" con modalità "nomadismo", è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento